

Controllo giurisdizionale degli atti dell'EPPO

Working with the EPPO at decentralised level –
Training materials for prosecutors and investigating judges



Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020

ejtn

Aktiválja a Windowsst
Aktiválja a Windows rendszeret a Gépházban.

ERA

Introduzione

Disposizioni/principi

- Art. 86 par. 3 TFUE:
- Consideranda 86, 87, 88, 89
- Art. 42 EPPO

Principio generale

Due tipi di controllo giurisdizionale:

EPPO atti procedurali relativi ad attività investigative (organi giurisdizionali nazionali)

EPPO in quanto organo dell'Unione (Corte di Giustizia dell'UE)

Atti procedurali

Gli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono oggetti al controllo:
degli organi giurisdizionali nazionali competenti
conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale

Atti procedurali

Atti procedurali relativi alla scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere, in base ai criteri stipulati nel regolamento:

producono effetti giuridici nei confronti di terzi;

sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali, al più tardi nella fase processuale.

Atti procedurali

Mancata adozione da parte dell'EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del regolamento: controllo degli organi giurisdizionali nazionali.

Azioni dinanzi a organi giurisdizionali nazionali per mancata adozione da parte dell'EPPO di atti procedurali la cui adozione è obbligatoria e che sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

Atti procedurali

Le norme procedurali nazionali che governano la protezione di diritti individuali conferiti dal diritto dell'Unione non possono essere meno favorevoli di quelli che governano atti nazionali analoghi (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).

Atti procedurali

Laddove il diritto nazionale preveda il controllo giurisdizionale degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi o preveda ricorsi giudiziari in caso di omissioni, il regolamento non dovrebbe essere inteso come pregiudizievole riguardo a dette disposizioni giuridiche.

Atti procedurali

Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere il controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali competenti degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, come la nomina di esperti o il rimborso delle spese sostenute dai testimoni.

Ambito del controllo degli organi giurisdizionali nazionali

Nel verificare la legittimità di tali atti, gli organi giurisdizionali nazionali possono basarsi su:

il diritto dell'Unione, compreso il regolamento, e

il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal regolamento.

Ambito della verifica degli organi giurisdizionali nazionali

Il regolamento non esclude la possibilità per gli organi giurisdizionali nazionali di verificare la validità degli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi in relazione al principio di proporzionalità sancito dal diritto nazionale.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nella procedura di verifica

È opportuno che gli organi giurisdizionali nazionali sottopongano sempre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia qualora nutrano dubbi sulla validità dell'EPPO rispetto al diritto dell'Unione.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nella procedura di verifica

Tuttavia, gli organi giurisdizionali nazionali non possono deferire alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sulla validità degli atti procedurali dell'EPPO per quanto riguarda il diritto processuale nazionale o le disposizioni nazionali di recepimento di direttive, anche se il presente regolamento vi fa riferimento.

Rimangono tuttavia impregiudicati i rinvii pregiudiziali riguardanti l'interpretazione delle disposizioni di diritto primario, compresi i trattati e la Carta, o l'interpretazione e la validità delle disposizioni del diritto derivato dell'Unione, compresi il presente regolamento e le direttive applicabili.

Giurisdizione della CdG

In deroga al principio generale, le decisioni dell'EPPO di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell'Unione, sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia conformemente all'articolo 263 TFUE (ricorso per annullamento).

Giurisdizione della CdG

Conformemente all'articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale su:

- (a) la validità degli atti procedurali dell'EPPO nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell'Unione;
- (b) l'interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell'Unione, compreso il regolamento EPPO;
- (c) l'interpretazione delle disposizioni del regolamento EPPO e del suo esercizio (artt. 22 e 25) relativamente a eventuali conflitti di competenza tra l'EPPO e le autorità nazionali competenti.

Giurisdizione della CdG

Conformemente all'articolo 268 TFUE, la Corte di giustizia è competente in eventuali controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'EPPO.

Giurisdizione della CdG

Conformemente all'articolo 272 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall'EPPO.

Giurisdizione della CdG

Conformemente all'articolo 270 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a questioni connesse al personale.

Giurisdizione della CdG

La Corte di giustizia è competente per la rimozione del procuratore capo europeo o dei procuratori europei a norma, rispettivamente, dell'articolo 14 (5) e dell'articolo 16, (5).

Giurisdizione della CdG

La Corte di Giustizia ha il controllo giurisdizionale:

- sulle decisioni dell'EPPO che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII, e
- sulle decisioni dell'EPPO che non sono atti procedurali, quali le decisioni dell'EPPO riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell'articolo 17 (3) del presente regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa.